



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione ordinaria di Prima Convocazione

N° 14 DEL 29/04/2015

OGGETTO: MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SBARCO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 IN DATA 20 MARZO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno mercoledì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sede Municipale, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
TURLA ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURLA PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
RIBOLA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	==
DALMERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
ZILIANI PIETRO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Fiorello Turla, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.14 IN DATA 29/04/2015

OGGETTO: MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SBARCO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 IN DATA 20 MARZO 2015.

Dopo la lettura da parte del Sindaco dell'oggetto di cui al punto n. 3 all'ODG, chiede la parola il consigliere di minoranza Giovanni Dalmeri il quale dà lettura di un documento redatto a nome del Gruppo Consiliare "Azione Civica", che viene depositato nel corso della seduta ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante. Al termine, come indicato nel documento, il Consigliere Dalmeri Giovanni esce dall'aula non intendendo partecipare né alla discussione né alla votazione.

Sono presenti in aula nove consiglieri; permane, pertanto, il quorum strutturale.

Prende la parola il Sindaco-Presidente, premettendo che l'istituzione dell'imposta di sbarco si configura come un'azione messa in campo per consentire all'Amministrazione Comunale di poter gestire il bilancio di esercizio 2015, non certo per "bastonare" i cittadini. Si tratta di un piccolo contributo richiesto ai turisti. Ora, fatte le giuste considerazioni politiche e recepite le varie istanze dei cittadini montisolani, al fine di accogliere talune delle esigenze manifestate, si pongono in essere puntuali modifiche al Regolamento già approvato, vale a dire, all'art.5 rubricato "Esenzioni", in cui si propone di aggiungere la previsione di una nuova fattispecie d'esenzione e delle modifiche per la sua fruizione. Si specifica poi il concetto di famiglia a cui si deve far riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta di sbarco.

Inoltre, con una modifica all'art.15, il termine di effettiva applicazione dell'imposta viene differito al 1° giugno (prima stabilito al 1° maggio 2015).

Lo slittamento del termine per l'inizio dell'applicazione del tributo è da intendersi come uno sforzo dell'Amministrazione Comunale anche in ragione del ricorso al TAR presentato dalla Navigazione Lago d'Iseo che ha richiesto altresì la sospensiva e che verrà discussa il 13 maggio 2015.

Si aggiunga poi il fatto che l'Amministrazione, in questo modo, consente al sostituto d'imposta una migliore organizzazione riguardo alla riscossione del tributo. Resta inteso – prosegue il Sindaco – che i primi mesi d'entrata in vigore del Regolamento comunale avranno valenza sperimentale, in quanto il Comune avrà modo e tempo per fare tutte le modifiche che riterrà opportune e necessarie per rispondere alle varie esigenze dei montisolani che nel frattempo saranno emerse.

Evidenzia nuovamente che si tratta di un'imposta che non grava sul cittadino montisolano e che si configura come uno strumento a sostegno del turismo e del territorio, visto che, come specifica la legge, "Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

Ziliani Pietro Giuseppe: non vuole dire di essere stato "facile profeta", ma la prima domanda che pone al Sindaco ed ai Consiglieri è quella che gli è stata fatta dai cittadini montisolani: perché in neanche trenta giorni è stato appositamente riconvocato un Consiglio Comunale per modificare un Regolamento che era così pomposamente stato approvato? Rimarca molte perplessità anche sul fatto dello slittamento della decorrenza al primo giugno della tassa che il Sindaco ha chiamato con diversi nomi ma che a suo dire rimane pur sempre tale, imputando alla Navigazione il fatto che non fosse "pronta" a gestire questo servizio di riscossione. Prosegue Ziliani che, con tutto il rispetto per il Sindaco, non vuole minimamente pensare che sia stata questa la ragione dello

slittamento dei termini. Non si spiega altrimenti per quale motivo la società di navigazione abbia presentato un ricorso al TAR.

Rileva come il servizio di navigazione di linea venga svolto per conto della Regione Lombardia e quindi non crede si sia trattato di un motivo "tecnico". Prospetta il fatto che ci sia stato un confronto con la competente struttura della Regione che, evidentemente, ha condiviso l'idea che questa tassa non ha ragione di esistere perché iniqua. A tale proposito, dichiara che anche il gruppo consiliare "Insieme per Continuare" ha presentato ricorso al TAR, in quanto ritiene l'imposta di sbarco una tassa che non ha senso, non necessaria, come dimostra l'avanzo del rendiconto appena approvato di oltre duecentomila euro. Riconferma la netta contrarietà all'istituzione di un nuovo tributo in questo particolare momento storico e per un comune turistico come Monte Isola.

Il Sindaco invita il consigliere Ziliani ad attenersi alla discussione dell'ordine del giorno e a non tornare su argomenti già discussi nel precedente Consiglio Comunale, quello del 20 marzo, in occasione dell'approvazione del Regolamento dell'imposta di sbarco.

Ziliani ribatte che, in quanto consigliere, ha tutto il diritto di portare all'attenzione dell'assemblea il disagio degli operatori turistici e commerciali e dei cittadini ex montisolani che rappresenta ed esprime nuovamente il suo dissenso in merito all'istituzione di questa "tassa di ingresso" in relazione alla quale evidentemente anche l'Amministrazione Comunale ha già dei ripensamenti.

Sindaco: ribadisce che non vi sono assolutamente ripensamenti in merito all'imposta, ma solo la volontà di andare incontro alle esigenze manifestate dai cittadini. Ricorda che in tutti i comuni italiani è stata istituita l'imposta di soggiorno e che il ricorso al TAR era una prerogativa della Navigazione Lago d'Iseo. Si dichiara assolutamente sereno per le scelte effettuate. Ricorda come già si sia riscontrato un taglio di circa 85.000 euro di trasferimenti statali e quindi ribadisce come l'istituzione dell'imposta di sbarco serva a non aumentare le tasse per i montisolani e magari possibilmente a ridurle. Evidenzia come in tutti i comuni si paghino tre, quattro, cinque, anche sei euro di imposta di soggiorno senza sollevare uno "scandalo" come si è fatto nel nostro caso e addirittura nelle città metropolitane si chiedi un euro a tutti quelli che prendono l'aereo! Dichiara ferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale ad istituire l'imposta che, ripete, non va a gravare sui cittadini montisolani. Enuncia le difficoltà già chiare e rilevate in questi quattro mesi riguardo alla quadratura del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario. Questa entrata contribuirà a far ritornare la gente anche nei periodi "morti" attraverso iniziative turistiche e culturali che il Comune potrà organizzare grazie al gettito. Sottolinea, inoltre, come il Consiglio comunale non sia stato convocato ad hoc, ma che si è colta l'occasione della scadenza, normativamente sancita, per l'approvazione del rendiconto per introdurre la nuova fattispecie d'esenzione e differire di un mese il termine d'applicazione dell'imposta.

Ziliani Pietro Giuseppe: non è paragonabile l'imposta di soggiorno all'imposta di sbarco. La prima si paga se ci si ferma in un posto almeno una notte, non è così per l'imposta di sbarco. Sono due cose diverse anche dal punto di vista legislativo. Questa è proprio una gabella.

Il Sindaco ribadisce fermamente che l'imposta di sbarco è da equipararsi all'imposta di soggiorno.

Il consigliere Ziliani Pietro Giuseppe chiede nuovamente di intervenire chiedendo un chiarimento sulla lettera e) comma 1 dell'art.5 che tratta delle esenzioni, in particolare per i minori in possesso del titolo regionale di viaggio "io viaggio in famiglia".

Il Sindaco interviene facendo osservare che si sta nuovamente tornando alla discussione già effettuata nella precedente seduta consigliare e non ritiene pertinente pertanto tale richiesta di chiarimento, chiamando in causa, per conferma di ciò, anche il Segretario Comunale che conferma e ricorda le modifiche in discussione, evidenziate negli Atti istruttori a disposizione dei consiglieri.

Il consigliere Ziliani P.G. contesta allora la dicitura troppo generica dell'Ordine del Giorno firmato dal Sindaco.

Il Segretario Comunale evidenzia come gli oggetti dei punti che vengono posti all'ordine del giorno sono, per loro natura, caratterizzati dalla sinteticità. Agli atti istruttori era depositata documentazione che evidenziava chiaramente le proposte di modifiche da apportare (agli articoli 5 e 15, appunto).

Ziliani riprende la parola per porre una domanda a sua volta formulatagli da un cittadino: un bambino di sette anni non in possesso del titolo "io viaggio in famiglia", deve pagare?

Il Sindaco invita il Segretario Comunale a rispondere: ella evidenzia come, allo stato attuale delle cose, se il minore non si munisce del titolo regionale (cui devono aggiungersi le condizioni della fruizione dell'esenzione, vale a dire la circostanza di viaggiare accompagnato da uno degli adulti paganti indicati sul titolo stesso) è soggetto al pagamento dell'imposta di sbarco.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.11 del 20.3.2015, avente ad oggetto "Istituzione dell'imposta di sbarco ed approvazione del regolamento contenente modalità applicative e disciplina";

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 5 del predetto regolamento, che stabilisce le categorie esenti dal pagamento dell'imposta;

CONSIDERATA l'opportunità di emendare in modo puntuale l'art 5 suddetto, al fine di:

- estendere l'esenzione ai soggetti che, ancorché non residenti a Monte Isola, lo siano stati per un periodo continuativo minimo pari a dieci anni;
- puntualizzare la nozione di nucleo familiare, cui far riferimento ai fini dell'applicazione del tributo in questione;

ATTESO CHE; alla luce delle sopraccitate modifiche, l'art. 5 risulterebbe così riformulato (modifiche evidenziate in carattere grassetto):

"Art 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) **i soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Monte Isola, compresi gli iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), nonché coloro che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno dieci anni;**
- b) **i lavoratori autonomi o dipendenti pendolari;**
- c) **gli studenti pendolari;**
- d) **i soggetti non residenti titolari di immobili a destinazione abitativa sul territorio comunale in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria, nonché i componenti del relativo nucleo familiare. Ai fini dell'applicazione del**

presente regolamento, si intende per nucleo familiare quello risultante dalla certificazione anagrafica. La sussistenza di tali requisiti va attestata, mediante autocertificazione da rendersi dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria, anno per anno con riferimento all'annualità d'imposta precedente.

- e) i minori fino agli anni 14 in possesso del titolo di viaggio "io viaggio in famiglia" e delle condizioni per la fruizione di tale beneficio;
 - f) i soggetti con una disabilità pari almeno al 75%, certificata dall'A.S.L. o da altra competente autorità.
2. Sono pendolari i lavoratori e gli studenti con una frequenza di sbarchi almeno trisettimanale all'interno di un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni.
3. L'esenzione si applica solo nei periodi per i quali ne sussistono i requisiti.
4. Per fruire dell'esenzione è necessario esibire:
- a) per i residenti nel Comune il documento di identità; **per coloro che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno dieci anni un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da dichiarazione sostitutiva del requisito posseduto;**
 - b) per i lavoratori e gli studenti pendolari un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da attestazione del datore di lavoro, del committente o dell'istituto scolastico o universitario;
 - c) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, un tesserino rilasciato dal Comune su istanza corredata di autocertificazione che attesti la composizione del proprio nucleo familiare nel Comune di residenza, di un documento di identità e da una foto tessera di ciascun componente il nucleo familiare;
 - d) per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1, la certificazione di disabilità".

RITENUTO, inoltre, di differire il termine di effettiva applicazione dell'imposta al 1° giugno 2015, in luogo del 1° maggio, anche al fine di tenere in debita considerazione la nuova fattispecie di esenzione, modificando così l'art. 15 del regolamento, che risulta così riformulato (modifiche evidenziate in carattere grassetto):

"Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. *Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.*
2. *Per il primo anno, l'imposta è dovuta, in deroga all'art. 2 comma 2 solo a decorrere dal 1 giugno 2015.*
3. *Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 158 a 170 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.*
4. *Il presente regolamento è pubblicato nella sezione dedicata sul sito web istituzionale del Comune - www.comune.monteisola.bs.it - ed è trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze".*

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, nonché il parere favorevole del revisore del conto, dott. Innocente Sereni, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7) del D.Lgs. 267 cit., così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI:

- il Dg. Lgs. 267/00, in particolare l'art. 42 "Attribuzioni dei Consigli",
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997,
- l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006,
- l'art.27 L.448/2001,
- l'art. 3 comma 2 L. 212/2000;
- lo Statuto Comunale

- il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano dal seguente esito:

presenti: 9

favorevoli: 8

contrari: 1 (Ziliani Pietro Giuseppe)

astenuti: ==

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** le modifiche in parte narrativa evidenziate, approvando, perciò il sotto riportato nuovo testo emendato degli articoli 5 e 15 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di sbarco, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 20.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00

"Art 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Monte Isola, compresi gli iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), nonché coloro che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno dieci anni;
 - b) i lavoratori autonomi o dipendenti pendolari;
 - c) gli studenti pendolari;
 - d) i soggetti non residenti titolari di immobili a destinazione abitativa sul territorio comunale in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria, nonché i componenti del relativo nucleo familiare. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per nucleo familiare quello risultante dalla certificazione anagrafica. La sussistenza di tali requisiti va attestata, mediante autocertificazione da rendersi dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria, anno per anno con riferimento all'annualità d'imposta precedente.
 - e) i minori fino agli anni 14 in possesso del titolo di viaggio "io viaggio in famiglia" e delle condizioni per la fruizione di tale beneficio;
 - f) i soggetti con una disabilità pari almeno al 75%, certificata dall'A.S.L. o da altra competente autorità.
2. Sono pendolari i lavoratori e gli studenti con una frequenza di sbarchi almeno trisettimanale all'interno di un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni.
3. L'esenzione si applica solo nei periodi per i quali ne sussistono i requisiti.
4. Per fruire dell'esenzione è necessario esibire:
 - a) per i residenti nel Comune il documento di identità; per coloro che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno dieci anni un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da dichiarazione sostitutiva del requisito posseduto;
 - b) per i lavoratori e gli studenti pendolari un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da attestazione del datore di lavoro, del committente o dell'istituto scolastico o universitario;
 - c) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, un tesserino rilasciato dal Comune su istanza corredata di autocertificazione che attesti la composizione del proprio nucleo familiare nel Comune di residenza, di un documento di identità e da una foto tessera di ciascun componente il nucleo familiare;
 - d) per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1, la certificazione di disabilità".

“Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. *Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.*
 2. *Per il primo anno, l'imposta è dovuta, in deroga all'art. 2 comma 2 solo a decorrere dal 1 giugno 2015.*
 3. *Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 158 a 170 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.*
 4. *Il presente regolamento è pubblicato nella sezione dedicata sul sito web istituzionale del Comune - www.comune.monteisola.bs.it - ed è trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze”.*
3. **DI PRENDERE ATTO** che il testo del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di sbarco” derivante dal combinato disposto delle volontà consiliari del 20.03.2015, nonché dell'odierna seduta, è quello allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 4. **DI DISPORRE CHE**, del contenuto della presente deliberazione, venga tempestivamente data notizia alla Navigazione Lago d'Iseo srl, gestore del trasporto di linea ed individuato dalla legge quale responsabile d'imposta, ai fini degli adempimenti di competenza;
 5. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione e del regolamento al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – Dipartimento per il Federalismo Fiscale, attraverso l'apposito portale;
 6. **DI DARE MANDATO** agli uffici, ciascuno secondo le proprie competenze, ad assumere gli atti ed intraprendere le azioni necessarie per dare puntuale attuazione al presente deliberato, anche attraverso mirata informazione ai contribuenti;
 7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione dedicata;
 8. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Successivamente, vista l'urgenza di procedere e su proposta del Sindaco-Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano dal seguente esito:

presenti: 9

favorevoli: 8

contrari: 1 (Ziliani Pietro Giuseppe)

astenuti: ==

astenuti: ==

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento *immediatamente eseguibile*, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/00.



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Allegato A alla deliberazione di consiglio c.le n.14 del 29.04.2015

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SBARCO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29.04.2015



Membro della Federazione CdG
RINA
ISO 14001:2004
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI



Art. 1 – Istituzione dell'imposta di sbarco

1. E' istituita nel Comune di Monte Isola l'imposta di sbarco, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come introdotto dalla legge 26 aprile 2012, n.44, di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.¹
2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alla sopravvenuta normativa statale vincolante.

Art. 2 - Presupposto e periodo d'imposta

1. Il presupposto impositivo è costituito dall'utilizzo da parte di persone fisiche di servizi di navigazione di linea per l'arrivo sul territorio del Comune di Monte Isola.
2. L'imposta si applica per l'intero anno solare, senza interruzioni.

Art. 3 Finalità dell'imposta

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Gli specifici interventi saranno definiti annualmente con Delibera di Giunta Comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica/D.U.P., con contestuale approvazione dello schema di bilancio di previsione.

Art. 4 - Soggetti d' imposta

1. Il soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che ne realizza il presupposto.
2. La Compagnia di navigazione di trasporto pubblico di linea è responsabile del pagamento dell'imposta di sbarco in solido con i soggetti passivi del tributo, con diritto di rivalsa sui medesimi.

¹ **Art. 4** *Imposta di soggiorno*

[omissis...]

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Monte Isola, compresi gli iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), nonché coloro che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno dieci anni;
 - b) i lavoratori autonomi o dipendenti pendolari;
 - c) gli studenti pendolari;
 - d) i soggetti non residenti titolari di immobili a destinazione abitativa sul territorio comunale in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria, nonché i componenti del relativo nucleo familiare. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per nucleo familiare quello risultante dalla certificazione anagrafica. La sussistenza di tali requisiti va attestata, mediante autocertificazione da rendersi dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria, anno per anno con riferimento all'annualità d'imposta precedente.
 - e) i minori fino agli anni 14 in possesso del titolo di viaggio "io viaggio in famiglia" e delle condizioni per la fruizione di tale beneficio;
 - f) i soggetti con una disabilità pari almeno al 75%, certificata dall'A.S.L. o da altra competente autorità.
2. Sono pendolari i lavoratori e gli studenti con una frequenza di sbarchi almeno trisettimanale all'interno di un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni.
3. L'esenzione si applica solo nei periodi per i quali ne sussistono i requisiti.
4. Per fruire dell'esenzione è necessario esibire:
 - a) per i residenti nel Comune il documento di identità; per coloro che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno dieci anni un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da dichiarazione sostitutiva del requisito posseduto;
 - b) per i lavoratori e gli studenti pendolari un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da attestazione del datore di lavoro, del committente o dell'istituto scolastico o universitario;
 - c) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, un tesserino rilasciato dal Comune su istanza corredata di autocertificazione che attesti la composizione del proprio nucleo familiare nel Comune di residenza, di un documento di identità e da una foto tessera di ciascun componente il nucleo familiare;
 - d) per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1, la certificazione di disabilità.

Art. 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata nella misura massima unitaria di euro 1,50 per ogni viaggio di un passeggero.
2. L'imposta unitaria è fissata per l'anno 2015 in € 1,00; per gli anni successivi tale importo potrà essere modificato con Delibera di Giunta preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di nuove deliberazioni resta in vigore l'importo stabilito nell'annualità precedente.



Art. 7–Applicazione dell'imposta

1. L'imposta è applicata e riscossa dalla Compagnia di navigazione di linea unitamente al prezzo del biglietto, rilasciandone apposita quietanza obliterata.
2. La Compagnia di navigazione di linea deve verificare i presupposti di applicazione e di esenzione dell'imposta, provvedendo, qualora necessario, all'integrazione dei titoli di viaggio e dell'imposta.
3. I soggetti passivi devono conservare e a richiesta esibire al personale addetto al controllo del Comune o della Compagnia di navigazione di linea la documentazione atta a comprovare l'assolvimento o l'esenzione dell'imposta.

Art. 8 - Dichiarazioni e versamenti.

1. La Compagnia di navigazione di linea deve dichiarare mensilmente per via telematica al Comune di Monte Isola – Ufficio Tributi, entro l'ultimo giorno del mese successivo, il numero degli sbarchi a cui è stata applicata l'imposta e il numero degli sbarchi esenti, utilizzando il modulo predisposto dal Comune.
2. La Compagnia di navigazione di linea deve effettuare il versamento dell'imposta dovuta per bimestri solari entro il mese successivo.
3. Il versamento dovrà essere effettuato, indicandone la causale, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune, oppure mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale, comunicandone l'effettuazione in viatelematica.
4. Qualora la somma da versare sia inferiore a € 100,00, il versamento potrà essere effettuato con il versamento successivo, dandone informazione nella comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 9 - Controlli e accertamenti

1. Il Comune controlla l'esatto adempimento degli obblighi tributari, verificando in particolare la corretta applicazione dell'imposta, nonché l'esattezza e la tempestività delle dichiarazioni, delle comunicazioni e dei versamenti.
2. A tal fine il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi e la Compagnia di navigazione di linea ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare alla Compagnia di trasporto di linea questionari relativi a dati e notizie, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile al controllo degli adempimenti tributari;
 - d) in caso di mancata collaborazione o altro impedimento alla verifica, ricorrere a presunzioni purché gravi, precise e concordanti.

Art. 10– Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele da parte della Compagnia di navigazione di linea si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte della Compagnia di navigazione di linea si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.
3. L'irrogazione delle sanzioni previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie.



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Art. 11- Sanzioni amministrative

1. La mancata o inesatta indicazione dell'imposta sul titolo di viaggio comporta l'applicazione al soggetto passivo e al responsabile d'imposta della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00, oltre all'applicazione dell'imposta.
3. La sanzione di cui al primo comma si applica altresì nei casi di mancata collaborazione agli inviti e alle richieste di cui all'articolo 9, nonché per ogni altra violazione del presente regolamento per la quale non sia prevista una specifica sanzione.
4. L'irrogazione delle sanzioni previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, recate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13- Rimborsi

1. L'imposta versata al Comune dalla Compagnia di navigazione di linea in eccedenza rispetto al dovuto può essere portata in compensazione con i successivi pagamenti dell'imposta stessa.
2. Nel caso in cui non si sia fruito della compensazione può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi di mora ai sensi art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00.

Art. 14- Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di sbarco appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, come disposto dall'art. 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15- Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Per il primo anno, l'imposta è dovuta, in deroga all'articolo 2, comma 2, solo a decorrere dal 1° giugno 2015.
3. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



4. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune - www.comune.monteisola.bs.it - ed è trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze.



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

Servizio Risorse

Proposta N° 15

Oggetto : MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SBARCO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 IN DATA 20 MARZO 2015.

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio.

Monte Isola, 23/04/2015

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti Giuliana





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

SERVIZIO RISORSE

Proposta N° 15

Oggetto : MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SBARCO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 IN DATA 20 MARZO 2015.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

Monte Isola, 23/04/2015

Il Responsabile del Servizio

Archetti Giuliana



COMUNE DI MONTE ISOLA (BS)

Verbale n.4 del 22 aprile 2015

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SBARCO

Il sottoscritto Innocente Sereni, Revisore Unico di questo Ente


- Vista la proposta di delibera in oggetto relativa al Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di sbarco
- Preso atto che il regolamento è stata approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 20 marzo 2015
- Considerato che l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) dispone che il Revisore del conto debba rendere pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economico-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali (lettera così sostituita dall'art. 3 comma 1 lett. O del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni con L. 213/2012

ESPRIME

per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di " Modifica Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di sbarco".

Il Revisore Unico

(Dott. Innocente Sereni)



ALLEGATO A	<u>DELIBERA CC</u>
N° <u>14</u>	DEL <u>29/04/15</u>

Depontato dal cons. Datumen G. succeduto al cons. com.
del 29/06/2015; si allega sub 3.


Tramite di iniziare la discussione del 3° punto ORD. di
primo del C.C., chiuso la parola per poter per e
deponere una ns. dichiarazione.

"Azione Civica" in questo ente consiliare ha già
espresso la sua opinione e votato contro l'introduzione
delle "Tasse di stase" e a tutti i vari allegati e
regolamenti.

Ritiene quindi inutile e non opportuno
rimanere nell'aula del C.C. e ripetere ulteriormente
il proprio convincimento politico contro questo
nuovo balzello e regolamento attuativo, che potrà
riempire le casse comunali, ma aumentare ulteriormente
le tasse dei cittadini che stanno pagando già per
di tasse a Enti locali o allo Stato romano.


Aspirando che in un prossimo futuro non ci siano
anche ricadute negative alla nostra fragile economia
locale ed eventuali dispendi o ritorni in punto e
merosante operazioni ed esecuzioni alle famiglie usufruitori
operiamo - sereni - anche il verdetto del TAR
firmato per il 13 MAGGIO e usciamo non
partecipando alla discussione e al voto.

Azione Civica



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Sindaco
Fiorello Turla



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



REFERATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **06 MAG 2015** all'indirizzo www.comune.monteisola.bs.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si dà atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000.

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



Pagina priva di sommarione

COMUNE DI MONTE ISOLA (BS)

Verbale n.4 del 22 aprile 2015

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SBARCO

Il sottoscritto Innocente Sereni, Revisore Unico di questo Ente

- Vista la proposta di delibera in oggetto relativa al Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di sbarco
- Preso atto che il regolamento è stata approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 20 marzo 2015
- Considerato che l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) dispone che il Revisore del conto debba rendere pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economico- provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali (lettera così sostituita dall'art. 3 comma 1 lett. O del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni con L. 213/2012

ESPRIME

per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di " Modifica Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di sbarco".

Il Revisore Unico

(Dott. Innocente Sereni)

ALLEGATO A DELIBERA CC
N° 14 DEL 29/04/15

Depontato dal cons. Dalmeri G. succeduto al cons. com.
del 29/04/2015; si allega sub 3.

Tramite di cui in via la discussione del 3° punto ORD. al
primo del C.C., chiedo la parola per poter fare e
deporre una mia dichiarazione.

"Azione Civica" in questo ente consiliare ha già
espresso la sua opinione e votato contro l'introduzione
delle "Tasse di stacco" e a tutti i miei colleghi e
regolamenti.

Ritengo quindi inutile e non opportuno
rimanere nell'aula del C.C. e ripetere ulteriormente
il proprio convincimento politico contro questo
nuovo balzello e regolamento attuativo, che potrà
riempire le casse comunali, ma aumentare ulteriormente
le tasse dei cittadini che stanno pagando già per
di tanto a Enti locali o allo Stato romano.

Aspirando che in un prossimo futuro non ci siano
anche ricadute negative alla nostra fragile economia
locale ed eventuali dispendi o ritorni in punto e
necessarie operazioni ed esenzioni alle famiglie multiple
dipendenti - sereni - anche il verdetto del TAR
firmato per il 13 TAGGHO e usciamo non
partecipando alla discussione e al voto.

Azione Civica

